



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Minimi e forfettari possono scaricare i costi dell'auto?

Autore: Noemi Secci | 31/08/2016



Professionisti aderenti al regime dei contribuenti minimi e al regime forfettario: in che misura si possono dedurre dal reddito i costi relativi ai veicoli?

Gli aderenti al regime fiscale dei **contribuenti minimi** e al nuovo regime **forfettario** deducono dal reddito i costi relativi ai **veicoli** in maniera differente rispetto alla generalità dei professionisti: per i minimi, difatti, è prevista la deducibilità delle spese nella misura del **50%** anziché del 20%, mentre per i

forfettari non è prevista alcuna deduzione.

La percentuale di deduzione limitata al 50% vale, però, solo per chi esercita un'**attività professionale** o per le aziende che utilizzano l'**auto** in modo promiscuo, mentre vale l'ordinaria percentuale di deducibilità del **100%** per le auto a **esclusivo uso aziendale** considerate beni strumentali. Per **agenti e rappresentanti di commercio** aderenti al regime dei minimi, invece, non si applica la percentuale di deducibilità dell'80%, ma quella del 50%.

Ma andiamo per ordine e vediamo, per le varie categorie di contribuenti, quali costi si possono dedurre ed in che limite.

Contribuenti minimi: deduzione dei costi del veicolo

Come appena esposto, i contribuenti minimi possono dedurre i costi relativi al proprio veicolo nella misura del 50%. Si deve però applicare il **tetto massimo** di spesa, valido per i beni strumentali acquistati nel triennio, pari a **15.000 euro** : tuttavia, se l'auto è acquistata da un professionista, o è utilizzata promiscuamente dall'imprenditore, il costo d'acquisto rileva al **50% [1]**. In pratica, se si acquista un'auto del costo di 20.000 euro, ne rileveranno 10.000 per il limite triennale di 15.000 euro.

Non si applicano, invece, i costi massimi deducibili per l'acquisto dei veicoli validi per la generalità dei contribuenti, pari a:

- **18.075,99** euro, per autovetture o autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro **25.822,84** per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- **4.131,66** euro per i motocicli;
- **2.065,83** euro per i ciclomotori.

Nelle stesse percentuali (50% per i professionisti e le auto a uso promiscuo e per gli agenti e i rappresentanti di commercio, 100% per le auto aziendali strumentali) sono deducibili:

- i costi relativi al **carburante**;
- i costi di **manutenzione e riparazione** del veicolo;
- i costi per l'**assicurazione**;
- le spese di custodia e **parcheggio**;
- i **pedaggi**;
- il **bollo auto**.

L'**Iva**, essendo indetraibile per i contribuenti minimi, entra a far parte del costo deducibile.

I contribuenti minimi, inoltre, possono beneficiare dei cosiddetti **super-ammortamenti del 140%**: si tratta della possibilità di dedurre, con una **maggiorazione del 40%**, gli acquisti di beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (ma si pensa che il beneficio sarà prorogato al 2017). Tra i beni a cui è applicabile il super ammortamento sono stati inclusi anche i veicoli.

Ad esempio, se un professionista, contribuente minimo, acquista un'auto al costo di 9.000 euro potrà dedurre, in totale, 12.600 euro.

Forfettari: deduzione dei costi del veicolo

Nessuna deduzione è, invece, prevista per i contribuenti aderenti al **regime forfettario** (che offre una tassazione agevolata al 5% per le nuove attività ed al 15% in via generale): questi contribuenti, difatti, non possono scaricare alcun costo, eccetto i contributi previdenziali, perché il loro reddito è decurtato in base a un **coefficiente di redditività**, che varia a seconda del tipo di attività esercitato.

I forfettari devono però fare ugualmente attenzione a non superare il limite annuale relativo agli acquisti di beni strumentali, pari a **20.000 euro**: se l'**autoveicolo** è ad uso esclusivo strumentale aziendale rileva, nel predetto limite, per l'intero costo, diversamente, se appartenente al professionista o adibito dall'imprenditore ad uso promiscuo, al **50%**.

Ad esempio, se un professionista forfettario acquista, nel 2016, un'auto al costo di 25.000 euro, non esce dal regime forfettario, in quanto rileveranno, nel limite di 20.000 euro annui, 12.500 euro, pari alla metà del costo di acquisto.

Note

[1] Circ. n. 73/E/2007.